



COMUNE DI BITONTO

(PROVINCIA DI BARI)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO
RICONOSCIUTO AI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA
VITA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' MEDIANTE
LO STRUMENTO DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E
DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 151 DEL 28.12.2009

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 37, 42, 43 e 44 dello Statuto comunale.

ART. 2

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Consiglio comunale programma l'attività indirizzata all'informazione, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'informazione riguarda l'attività del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari, delle Consulte, delle assemblee pubbliche, nonché i convegni tematici promossi dal Comune, le raccolte delle firme per proposte di leggi nazionali e regionali d'iniziativa popolare e per proposte referendarie.
3. L'informazione riguarda, altresì, i programmi attivati dall'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alle problematiche sociali della comunità cittadina e al concorso economico richiesto ai cittadini per particolari progetti e servizi.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Amministrazione comunale predispone la pubblicazione di un periodico, la diffusione a mezzo radio-emittenti locali ed internet dei lavori consiliari, la realizzazione di materiale audiovisivo, la comunicazione a mezzo stampa e ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile.
5. L'Amministrazione comunale, per le medesime finalità, assicura in favore dei cittadini le riprese dei lavori consiliari mediante sistemi radio-televisivi, telematici, informatici o a mezzo di qualsiasi altro strumento tecnologico idoneo al raggiungimento del massimo livello d'informazione da parte dei cittadini.

ART. 3

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 dello Statuto comunale, è riconosciuto il diritto dei cittadini, singoli o associati, di partecipare alla gestione della vita democratica della comunità mediante la presentazione di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

ART. 4

LE ISTANZE

1. I cittadini, singoli o associati possono avanzare istanze dirette al Sindaco finalizzate a conoscere o sollecitare interventi di esclusiva competenza comunale di carattere specifico e/o generale.
2. I dirigenti dei Settori comunali, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, curano l'istruttoria delle istanze e forniscono riscontro alle stesse entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle istanze al protocollo generale del Comune. Nel caso in cui il Dirigente abbia rappresentato esigenze istruttorie, il suddetto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione comunale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni.
3. Qualora, invece, il riscontro all'istanza dovesse comportare l'adozione di una determinazione dirigenziale o di una deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale, il Dirigente ne dà comunicazione agli interessati entro il termine di 10 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Comune.
4. La determinazione dirigenziale ovvero la deliberazione di Giunta o di Consiglio comunale deve comunque essere adottata entro i termini di conclusione del procedimento amministrativo fissati nel Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5

LE PETIZIONI

1. Le petizioni, volte a promuovere, in materie di competenza comunale, l'iniziativa o l'intervento dell'Amministrazione su questioni che interessino la comunità locale, sono promosse da cittadini singoli o associati, devono essere indirizzate al Sindaco e depositate presso la Segreteria Generale del Comune.
2. I firmatari delle petizioni debbono indicare le loro generalità e residenza in modo da permetterne l'identificazione.
3. Il referente per l'Amministrazione comunale è il primo firmatario, se non altrimenti indicato.
4. Il Segretario Generale, entro 15 giorni dal deposito, trasmette la petizione al Dirigente competente per l'istruttoria ed espressione di parere.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione, il Dirigente interessato fornisce elementi di risposta al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al primo firmatario entro i quindici giorni successivi.
6. Qualora l'esame della petizione dovesse richiedere l'adozione di provvedimenti comunali, si applica la disciplina di cui al precedente art. 4, commi 3 e 4.

ART. 6

LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale, possono essere presentate al Consiglio Comunale, da almeno 750 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, proposte di deliberazioni nelle materie ricomprese nell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nelle altre materie che specifiche disposizioni normative attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale. Le proposte devono essere accompagnate da una relazione che illustri le finalità dell'iniziativa e devono contenere il disposto deliberativo che si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea consiliare.
2. Le proposte di deliberazione devono essere sottoscritte da tutti i richiedenti con l'indicazione delle generalità e della residenza e devono essere dirette al Sindaco.
3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme prescritte dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il Sindaco previa acquisizione del parere del Segretario Generale sulla ammissibilità della proposta di deliberazione in relazione a quanto previsto dal comma 1 e dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trasmette la proposta alla competente Commissione consiliare permanente per l'acquisizione del parere prescritto dal vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari. Ai lavori della Commissione Consiliare può partecipare il primo firmatario dei cittadini proponenti. Il Consiglio Comunale procede all'esame e alla discussione della proposta entro il termine di quattro mesi dalla data di acquisizione della stessa al protocollo generale del Comune. Della decisione assunta sulla proposta di deliberazione, il Segretario Generale dà comunicazione ai primi tre firmatari entro 15 giorni dall'adozione.

ART. 7

PROPOSTE INAMMISSIBILI

1. Non possono essere presentate proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale attinenti a materie per le quali, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, è inammissibile il referendum.

ART. 8
STANZIAMENTI DI SPESA

1. Ogni anno viene iscritto apposito stanziamento di spesa nel bilancio di previsione per assicurare i mezzi necessari alla realizzazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 9
REFERENDUM

1. Si fa rinvio a specifico Regolamento per l'organica disciplina dell'istituto del referendum previsto dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto Comunale.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

INDICE

ART. 1 OGGETTO	Pag. 2
ART. 2 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE	“ 2
ART. 3 PARTECIPAZIONE POPOLARE	“ 2
ART. 4 LE ISTANZE	“ 3
ART. 5 LE PETIZIONI	“ 3
ART. 6 LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	“ 4
ART. 7 PROPOSTE INAMMISSIBILI	“ 4
ART. 8 STANZIAMENTI DI SPESA	“ 5
ART. 9 REFERENDUM	“ 5
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE	“ 5